



Originale sentenza	€	112,00
Originale sent. Esecutiva digitale	€	16,00
Diritti di cancelleria digitali	€	13,10
Totale spese	€	141,10

Il Direttore della Segreteria
Dott.ssa Caterina Giambanco
F.to Digitalmente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Anna Luisa Carra Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Giudice rel. ed est.

dott. Gaspare Rappa Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 10/2025

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69481** del registro di

segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di:

ZUCCARELLO Natale, Codice Fiscale **ZCCNTL54R15F250T**,

rappresentato e difeso, come da procura in calce allegata alla

comparsa di risposta, dall'avv. Pietro Paterniti La Via, PEC:

pietro.paternitilavia@pec.ordineavvocaticatania.it, presso il cui studio

in Catania in Viale XX Settembre n. 19 ha eletto domicilio

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 13 novembre 2024, il relatore,

Cons. Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella

persona della dott.ssa Romina Alberti, nonché l'avv. Pietro Paterniti

La Via per il convenuto

FATTO

I)- Con l'atto di citazione il Pubblico Ministero ha convenuto in

giudizio Zuccarello Natale per una fattispecie di danno all'immagine.

Il Procuratore ha premesso che il procedimento scaturisce

dall'acquisizione di notizia a mezzo stampa apparsa sul quotidiano

La Sicilia del 1° febbraio 2023, intitolata *"Corruzione al Genio Civile: 3*

patteggiamenti", relativa a una fattispecie di corruzione connessa con

l'affidamento di plurimi appalti da parte del Genio Civile di Catania

e, segnatamente, tra gli altri, da parte del dirigente Natale Zuccarello.

Pertanto, la Procura ha acquisito e prodotto: copia della sentenza n.

79/2023 emessa ai sensi dell'art. 444 e ss. c.p.p. dal G.U.P. presso il

Tribunale di Catania, depositata il 27/01/2023 e passata in autorità di

cosa giudicata; copia delle annotazioni di Polizia Giudiziaria del

Nucleo Economico Finanziario di Catania della Guardia di Finanza,

con allegati, tra l'altro, i verbali di trascrizione delle intercettazioni

eseguite e i verbali di sommarie informazioni; verbale

dell'interrogatorio del 05/04/2022 reso dall'ing. Natale Zuccarello.

La summenzionata sentenza n. 79/2023, dopo aver dato conto

dell'imputazione ai sensi degli artt. 81, 110, 319 e 321 c.p. nei

confronti di Zuccarello Natale, quale Dirigente del Genio Civile di

Catania, ha applicato allo stesso la pena di anni 3 e mesi 6 di

reclusione, con interdizione dai pubblici uffici e incapacità di

contrattare con la P.A. per eguale periodo di tempo.

In particolare, lo stesso Zuccarello, in sede di interrogatorio del 5

aprile 2022, ammetteva gli accordi corruttivi e la percezione delle

tangenti.

1)- Tanto premesso, -sulla base degli atti delle indagini penali

puntualmente richiamati in citazione- il Pubblico Ministero ha dedotto che sussistono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di danno all'immagine dell'Amministrazione regionale.

L'Ufficio Requirente ha osservato che la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., (c.d. "di patteggiamento") divenuta irrevocabile, può fondare la contestazione di responsabilità per danno all'immagine, pur dopo la novella dell'art. 445, comma 1bis, c.p.p., allorché il Giudice contabile valuti positivamente le risultanze dell'attività istruttoria su cui la sentenza penale si fonda.

Ad avviso del Procuratore, i comportamenti delittuosi dello Zuccarello hanno certamente recato ampio disdoro all'ufficio del Genio civile di Catania.

Per la quantificazione del danno all'immagine, il Pubblico Ministero ha evidenziato i seguenti elementi:

a)- la gravità in astratto delle fattispecie accertate in sede penale, posto che i reati corruttivi sono tra i più gravi, che possano essere contestati a soggetti legati da rapporto di servizio con la P.A.;

b)- la gravità in concreto delle condotte, risultanti dalla sentenza e dalle intercettazioni;

c)- il rango di immedesimazione organica con la P.A.; l'ing. Zuccarello era dirigente in servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, incaricato della presidenza delle commissioni giudicatrici degli appalti in argomento e, dunque, rivestiva una posizione di massima importanza all'interno dell'Ente e nell'espletamento delle gare;

d)- la diffusione mediatica della condotta illecita - il c.d. *clamor* o *strepitus fori* - con conseguente effetto moltiplicatore della sua lesività sul bene protetto (l'immagine e il prestigio della P.A.), risultante da numerosi articoli su giornali e su testate sul web, allegati alla citazione.

Valutati complessivamente i suddetti parametri e in considerazione di tutte le circostanze del caso concreto, il Pubblico Ministero ha sostenuto che possa applicarsi il criterio presuntivo del "raddoppio tangenzio" ex art. 1, comma 1 sexies, della L. n. 20/1994.

Il Pubblico Ministero ha quindi chiesto di condannare Zuccarello Natale al pagamento della somma di € 105.000,00 (pari al doppio delle utilità indebitamente percepite), oltre rivalutazione ed interessi legali, in favore della Regione Siciliana, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato.

II)- Con comparsa di risposta depositata il 2 settembre 2024 si è costituito il convenuto Zuccarello Natale.

1)- Il convenuto ha dedotto preliminarmente l'assenza di danno risarcibile, la violazione del principio del *ne bis in idem* e la violazione dell'art. 4 del prot. addizionale n. 7 della CEDU oltre che dell'art. 50 della Carta dei diritti dell'UE.

La difesa ha osservato che la sentenza di patteggiamento n. 79 del 2023 del Tribunale di Catania, passata in giudicato prima delle contestazioni della Procura Regionale, ha concesso all'ing. Zuccarello l'attenuante di cui all'art. 62, n. 6 c.p., avendo egli riparato interamente il danno causato alla parte lesa. La Regione siciliana,

pertanto, essendo stata interamente risarcita, non ha titolo per ulteriori asseriti risarcimenti conseguenti ai reati contestati al convenuto. Viene rilevato che dagli atti dell'istruttoria penale non risulta che dai reati ascritti all'ing. Zuccarello siano derivati danni materiali all'Amministrazione di appartenenza. La riparazione dell'intero danno subito dall'Amministrazione con l'integrale restituzione delle somme illecitamente percepite attiene, quindi, esclusivamente al c.d. danno all'immagine, non avendo l'Amministrazione provato di avere subito altri danni di tipo materiale.

La difesa ha aggiunto che l'azione della Procura Regionale, volta ad ottenere la condanna al preteso risarcimento di un danno già dichiarato interamente risarcito dal giudice penale, si pone in palese contrasto con il principio del "*ne bis in idem*", che fa divieto di reiterazione di procedimenti su un'identica questione già oggetto di giudicato. Si tratta di un principio sancito da numerose fonti di diritto europeo e internazionale, sopra richiamate, e affermato nella giurisprudenza europea.

2)- Viene poi sottolineato che la Procura non ha fornito alcuna prova circa l'entità del danno, dichiarando di fare ricorso a tal fine esclusivamente al criterio presuntivo del raddoppio tangenziale di cui all'art. 1, comma 1 sexies della L. n. 20/1994. Tale disposizione non è, però, applicabile al caso di specie, nel quale non risulta accertata la commissione di reati contro la pubblica amministrazione da una sentenza passata in giudicato, dal momento che la sentenza di

patteggiamento, dopo la riforma dell'art. 445, c. 1 bis c.p.p., non può essere equiparata ad una sentenza di condanna.

3)- Con riferimento al comma 1 sexies dell'art. 1 della L. n. 20/1994, viene comunque dedotta l'illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24, 97, 111 e 117 della Costituzione e dell'art. 6 della CEDU sotto i profili: -dell'ingiustificata disparità di trattamento; - dell'illogicità e irrazionalità per violazione dei principi di gradualità e proporzionalità sanzionatoria, che costituiscono corollari dei principi di uguaglianza e buon andamento; -della violazione dell'art. 6 della CEDU, con riferimento anche all'art. 117 Cost. e agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

Ai fini della prova dell'entità del danno da immagine il comma 1 sexies dell'art. 1 della L. 20/1994, infatti, introduce -per i soli giudizi di responsabilità derivanti dalla commissione di un reato contro la pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato e per i soli dipendenti pubblici- una presunzione dell'entità del danno *"pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*. Tale quantificazione, in modo del tutto astratto dalla specificità del caso, si pone in violazione dei principi di ragionevolezza, gradualità, proporzionalità e buon andamento, limitando così la valutazione equitativa del giudice.

Tutto ciò assume particolare rilevanza e gravità nel caso di specie, in cui il Pubblico Ministero ha chiesto la condanna al pagamento del significativo importo di euro 105.000 per un danno non provato, benché sia stata già affermata giudizialmente la tenuità dei fatti

accertati (con la concessione dell'attenuante di cui all'art. 323 c.p.), non vi sia stato particolare clamore mediatico e il convenuto abbia restituito le somme indebitamente percepite.

4)- Viene poi dedotta l'erronea quantificazione del danno. La presunzione, cui ha fatto riferimento la Procura, quantificando la propria richiesta risarcitoria nella misura di € 105.000,00 pari al doppio dell'importo incassato dal convenuto, non tiene conto dell'integrale restituzione già prima della sentenza di patteggiamento.

Si osserva inoltre che i soli articoli giornalistici, che informano sulle condotte illecite e sul conseguente procedimento penale, non costituiscono automatica notizia specifica e concreta del danno all'immagine che l'Amministrazione avrebbe subito. Secondo la difesa, la Procura avrebbe dovuto rigorosamente acquisire una notizia specifica e concreta ai sensi dell'art. 51 c.g.c. Sotto tale profilo, oltre al difetto di prova sull'esistenza e gravità del danno, può configurarsi nullità della citazione ai sensi del comma 6 del citato art. 51 c.g.c., rilevabile anche d'ufficio.

Per quanto attiene al clamore mediatico, la difesa ha dedotto che due articoli, fra quelli citati dal Pubblico Ministero, riportano la notizia della sentenza di patteggiamento non solo nei confronti dello Zuccarello ma anche di altri convenuti e nel contempo riferiscono della previa integrale restituzione delle somme da parte dell'odierno convenuto. Alcuni articoli apparsi su pubblicazioni on line con modesto seguito di lettori riguardano solo marginalmente lo

Zuccarello e si soffermano sulle condotte illecite di altri funzionari del Genio Civile. Non vi è stato dunque lo *strepitus fori* sostenuto dal Procuratore regionale.

5)- Conclusivamente, il convenuto ha chiesto di dichiarare inammissibile l'azione erariale, di sollevare questione di legittimità costituzionale relativamente all'art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20 del 1994, in subordine di diminuire la quantificazione del danno.

III)- Nella pubblica udienza giorno 13 novembre 2024, il Pubblico Ministero ha concluso come in citazione, mentre il difensore del convenuto ha concluso come in comparsa di risposta. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

1)- Le domande spiegate dal Pubblico Ministero possono trovare accoglimento nei termini che si esporranno.

2)- In via preliminare, va respinta l'eccezione formulata da parte convenuta circa la nullità della citazione ai sensi dell'art. 51 c.g.c. per l'asserita assenza di notizia specifica e concreta di danno. Il Collegio osserva che costante giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che: *"Il termine notizia, comunque non equiparabile a quello di denuncia, è da intendersi, secondo la comune accezione, come dato cognitivo derivante da apposita comunicazione, oppure percepibile da strumenti di informazione di pubblico dominio; l'aggettivo specifica è da intendersi come informazione che abbia una sua peculiarità e individualità e che non sia riferibile ad una pluralità indifferenziata di fatti, tale da non apparire generica, bensì ragionevolmente circostanziata; l'aggettivo concreta è da intendersi come*

obiettivamente attinente alla realtà e non a mere ipotesi o supposizioni.

L'espressione nel suo complesso deve, pertanto, intendersi riferita non già ad

una pluralità indifferenziata di fatti, ma ad uno o più fatti, ragionevolmente

individuati nei loro tratti essenziali e non meramente ipotetici, con

verosimile pregiudizio per gli interessi finanziari pubblici, onde evitare che

l'indagine del P.M. contabile sia assolutamente libera nel suo oggetto,

assurgendo ad un non consentito controllo generalizzato" (ex plurimis, si

v. sentenza n. 754/2020 di questa Sezione e il consolidato

orientamento derivato dalla pronuncia n. 12/2011 delle SS.RR.).

Nell'odierna vicenda l'articolo di stampa del quotidiano La Sicilia del

1° febbraio 2023, con il titolo "*Corruzione al Genio civile: 3*

patteggiamenti", indicato dal Pubblico Ministero come prima

informazione sui fatti corruttivi ascrivibili all'odierno convenuto, è

sufficientemente preciso e puntuale nella descrizione degli episodi di

corruzione acclarati dalla Guardia di Finanza e poi sottoposti al

giudizio penale conclusosi con la sentenza ex art. 444 c.p.p. nei

confronti dell'odierno convenuto. L'azione erariale ha pertanto alla

sua base una notizia specifica e concreta di danno.

Il Pubblico Ministero, peraltro, ha diligentemente depositato non

soltanto la citata sentenza n. 79 del 2023 del Giudice per le indagini

preliminari presso il Tribunale di Catania resa ex art. 444 c.p.p. nei

confronti degli imputati, fra cui lo Zuccarello, ma ha anche acquisito

gli atti delle indagini penali, incluse le annotazioni di Polizia

Giudiziaria, i verbali di trascrizione delle intercettazioni, i verbali di

sommario informazioni testimoniali, il verbale di interrogatorio dello

stesso Zuccarello dinanzi al Pubblico Ministero penale.

3)- Va altresì affermata la procedibilità dell'azione del Pubblico Ministero, atteso che la sentenza ex art. 444 c.p.p. n. 79 del 2023 del Giudice per l'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Catania nei confronti dello Zuccarello è ormai passata in giudicato e ha applicato allo stesso la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione per i reati p. e p. dagli artt. 81, 110, 319, 321 c.p. per avere il medesimo Zuccarello, quale Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Catania, ricevuto indebite utilità per compiere atti contrari ai doveri d'ufficio.

L'odierna fattispecie attiene pertanto a un'ipotesi di danno all'immagine, che costituisce una figura di danno di matrice giurisprudenziale, che trae origine dalla condotta del dipendente infedele, che suscita discredito nella collettività, di modo che risulta compromesso il rapporto di fiducia e affidamento nelle istituzioni anche per effetto del *clamor fori* o della diffusione mediatica da parte dei mezzi di comunicazione relativamente a tali comportamenti lesivi della reputazione della P.A.

Il fondamento normativo del danno all'immagine si trova nell'art. 97 Cost, al quale devono attenersi i dipendenti pubblici e coloro che si trovano in un rapporto di servizio con l'amministrazione; assumono infatti rango costituzionale i valori dell'imparzialità e del buon andamento e, quindi, del prestigio della P.A., da realizzarsi nell'adempimento dei doveri che gravano sul pubblico dipendente (Corte cost. n. 123/2023).

Si tratta di una tipologia di danno che incide sul prestigio, sulla

credibilità e sul corretto funzionamento delle persone giuridiche e, quindi, dell'Amministrazione pubblica. A tale stregua, la dimostrazione della lesione rende risarcibile il danno non patrimoniale costituito dalla diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente da parte dei consociati in genere o di settori o categorie degli stessi con i quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisce.

Il primo intervento normativo in materia si rinviene nell'art. 7 della l. 97/2001 rubricato "Responsabilità per danno erariale", a mente del quale *"La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato..."*.

A tale disposizione faceva anche espresso riferimento l'art. 17 comma 30-ter del d.l. 78/2009 "(c.d. lodo Bernardo), laddove statuiva *"Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"*.

Il legislatore, dunque, con la citata disposizione, per la prima volta ha stabilito i presupposti dell'azionabilità del danno all'immagine innanzi alla Corte dei conti, limitandola alle sole ipotesi di sentenze di condanna irrevocabili dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro

secondo del codice penale (artt. da 314 a 335-bis del codice penale).

Successivamente, la l. n. 190 del 2012, all'art. 1, comma 62, ha novellato l'art. 1 della l. n. 20 del 1994, introducendo il comma 1 sexies, secondo cui *"nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente"*.

Da ultimo, il legislatore, con il codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174/2016, ha inciso nuovamente sulla disciplina previgente del danno all'immagine. Con l'art. 4 delle norme tecniche di attuazione (allegato 3 al d.lgs. 174/2016), dopo aver espunto dall'ordinamento giuridico l'art. 7 della l. 97/2001 (lettera g), e dopo aver abrogato anche il primo periodo dell'articolo 17, comma 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 (lettera h), ha mantenuto l'efficacia del secondo periodo di tale disposizione, che, come detto, limitava l'azione per il risarcimento del danno all'immagine *"nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97"*.

Con l'articolo 51, comma 6, c.g.c. il legislatore ha inoltre disposto che la nullità per violazione delle norme sui presupposti dell'azione per danno all'immagine è rilevabile d'ufficio e, al comma 7, che l'azione risarcitoria nei confronti dei dipendenti pubblici condannati in sede penale con sentenza irrevocabile è prevista *"per i delitti commessi in*

danno delle stesse [pubbliche amministrazioni]”.

Alla luce di tale successione normativa la giurisprudenza si è chiesta se persistano i limiti all'azionabilità del danno all'immagine previsti dall'art. 7 innanzi citato per i soli delitti di cui al capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale.

Tale problema interpretativo non si pone tuttavia nell'odierna vicenda, posto che lo Zuccarello ha subito l'applicazione di pena detentiva in sede penale per plurime condotte ascrivibili ai reati di cui agli artt. 318 e 319 c.p. ossia per corruzione per l'esercizio della funzione e per violazione per atti contrari ai doveri d'ufficio. Si tratta dunque di un'ipotesi in cui la giurisprudenza in modo unanime afferma la configurabilità del danno all'immagine, avuto riguardo ai delitti contro la P.A., cioè ai reati di cui al capo I del titolo II del Libro secondo del codice penale.

4)- Affermata, pertanto, l'ammissibilità dell'azione erariale e delineati i caratteri generali del danno all'immagine, occorre adesso esaminare le ulteriori eccezioni preliminari poste dalla difesa del convenuto, che ha dedotto l'inammissibilità dell'azione erariale sia per l'asserito difetto del danno erariale sia per violazione dell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 4 del prot. add. n. 7 alla CEDU.

Sotto il primo profilo, il convenuto ha dedotto che la citata sentenza n. 79 del 2023 del Tribunale di Catania ha concesso allo Zuccarello l'attenuante ex art. 62, n. 6, c.p., avendo egli riparato interamente il danno; da ciò deriverebbe l'insussistenza di ulteriori poste

risarcitorie, atteso che dall'istruttoria penale non sarebbero emersi danni materiali all'Amministrazione regionale.

Il Collegio ritiene che tale eccezione sia infondata e non meriti accoglimento. Invero, va osservato che nella sentenza n. 79 del 2023 il Giudice penale, nella quantificazione della pena, ha ritenuto applicabile l'art. 62 n. 6 c.p. *"avendo lo Zuccarello versato su un libretto giudiziario la somma di euro 52.500 a titolo di restituzione del profitto illecito"*; il Giudice ha dunque ordinato la confisca di detta somma versata dallo Zuccarello sul libretto depositi giudiziari n. 112316 e ha disposto che la summenzionata somma fosse inviata al Fondo Unico Giustizia. Questa Corte, pertanto, rileva che l'importo in questione non è stato corrisposto in favore della Regione siciliana ma in favore del Fondo Unico Giustizia, sicché non vi è stato alcun soddisfacimento del diritto al risarcimento del danno all'immagine subito dall'Amministrazione regionale. E' infatti palese che il Fondo citato confluisce nel bilancio dello Stato, che è soggetto diverso rispetto alla Regione siciliana, unico soggetto danneggiato. Di conseguenza, la confisca avvenuta in sede penale non ha comportato il risarcimento del danno all'immagine in favore della Regione siciliana, sicché l'azione è ammissibile in ragione della persistente sussistenza di tale voce di danno.

Più in generale si rammenta che il danno all'immagine non coincide con la *"somma equivalente al prezzo o al profitto del reato a titolo di riparazione pecuniaria"*, di cui all'art. 322 quater c.p., o con il *"prezzo o del profitto del reato"*, di cui all'art. 444, comma 1 ter, c.p.p., atteso che

la riparazione penale e il risarcimento del danno sono su due piani differenti. L'una è oggetto di statuizione obbligatoria in sede penale di condanna, l'altro, cioè il risarcimento, è oggetto di iniziativa a tutela del soggetto danneggiato, nella sede giudiziaria naturale, che, ove sia lesa la P.A., è rappresentata dalla giurisdizione contabile. La riparazione ha sempre un carattere afflittivo-punitivo che sanziona e che non mira a compensare o a riparare il danno arrecato alla amministrazione lesa. Ne deriva l'assoluta autonomia dell'azione penale e di quella contabile risarcitoria con la non sovrapponibilità delle stesse neanche in termini di importi, posto che nel giudizio contabile viene in rilievo il più complesso profilo del danno all'immagine che travalica gli stretti termini del c.d. prezzo del reato.

5)- Non merita accoglimento neppure l'ulteriore eccezione del convenuto, che ha invocato il principio del *ne bis in idem*, sancito nell'art. 50 della Carta europea dei diritti fondamentali e dall'art. 4 del Protocollo addizionale n. 7 della CEDU. Secondo il convenuto, il preteso risarcimento del danno all'immagine si porrebbe in contrasto con il citato principio, che vieta la reiterazione di procedimenti su un'identica questione; al riguardo, il convenuto prospetta la natura sanzionatoria del giudizio contabile sul risarcimento del danno all'immagine.

La tesi del convenuto, tuttavia, è infondata proprio alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo, che con la sentenza n. 13 maggio 2014 n. 20148/09, Rigolio c. Italia, ha ritenuto di non potere assimilare al processo penale i procedimenti promossi

dinanzi alle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti. La Corte di Strasburgo ha infatti aderito ad un'interpretazione sostanzialistica della natura delle norme e delle procedure di diritto interno, prescindendo dal *nomen juris* ed escludendo la violazione della Convenzione nell'ipotesi in cui, a seguito della conclusione di un processo penale o in concomitanza con lo stesso, per gli stessi fatti venga avviato un giudizio di responsabilità amministrativa innanzi alla Corte dei conti.

Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, la pronuncia della Corte dei conti non comporta una sanzione amministrativa di carattere sostanzialmente penale, poiché tale pronuncia è diretta prevalentemente al risarcimento di un pregiudizio di natura finanziaria.

Va dunque sottolineato che già nella prospettiva della CEDU la responsabilità erariale è stata strettamente correlata al risarcimento del danno patrimoniale. Non vi è quindi alcun spazio per qualsiasi tentativo di ricondurre la condanna resa dalla Corte dei Conti ad una sanzione pecuniaria amministrativa con carattere sostanzialmente penale.

La lettura fornita dalla Corte di Strasburgo in ordine alla responsabilità erariale, a sua volta, consente di affermare anche l'insussistenza della violazione del principio del *ne bis in idem* sancito nell'ordinamento dell'Unione Europea nell'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai sensi dell'art. 52 della medesima Carta, il contenuto dell'articolo 50 deve essere infatti

ricostruito sulla base dell'interpretazione data dalla Corte di Strasburgo.

La Corte di Strasburgo ha pertanto correttamente distinto la natura risarcitoria della responsabilità amministrativa rispetto a quella penale avente carattere esclusivamente punitivo.

Si è peraltro ribadita anche a livello interno l'autonomia del giudizio dinanzi alla Corte dei Conti rispetto ai rapporti civili, amministrativi e disciplinari che possano che possano intercorrere tra i soggetti passivi dell'azione contabile ed i soggetti danneggiati, atteso che:

“giurisdizione penale e civile da un lato e giurisdizione contabile dall'altro sono reciprocamente indipendenti nei loro profili istituzionali, anche quando investono un medesimo fatto materiale, l'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo a questione di giurisdizione” (ex multis: Cass, sez. un., nn. 7385/2013; 11/2012; 24149/13).

6)- Il rigetto delle eccezioni preliminari del convenuto consente di esaminare il merito della vicenda, nella quale emerge chiaramente la responsabilità dello Zuccarello per il danno all'immagine cagionato all'Amministrazione regionale per effetto delle condotte delittuose di corruzione poste in essere dallo stesso.

Il Collegio osserva che il Pubblico Ministero ha accuratamente prodotto un ampio compendio probatorio, da cui si desume senza alcun dubbio la responsabilità del convenuto. La Procura regionale ha infatti depositato: copia della sentenza n. 79/2023 emessa ai sensi

dell'art. 444 e ss. c.p.p. dal G.U.P. presso il Tribunale di Catania, depositata il 27/01/2023 e passata in autorità di cosa giudicata; -copia delle annotazioni di Polizia Giudiziaria del Nucleo Economico Finanziario di Catania della Guardia di Finanza, con allegati, tra l'altro, i verbali di trascrizione delle intercettazioni eseguite e i verbali di sommarie informazioni; -verbale di interrogatorio del 05/04/2022 dell'ing. Natale Zuccarello.

La summenzionata sentenza n. 79/2023, con riguardo alle imputazioni ai sensi degli artt. 81, 110, 319 e 321 c.p. nei confronti dello Zuccarello, quale Dirigente del Genio Civile di Catania e componente della Commissione giudicatrice, in concorso con altri imputati, inclusi alcuni operatori economici corruttori, ha applicato all'odierno convenuto la pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione, ha riconosciuto le attenuanti ex artt. 323 bis e 62, n. 6, c.p. e ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici e incapacità di contrattare con la P.A., per eguale periodo di tempo.

Va rilevato che la responsabilità dello Zuccarello non discende automaticamente e semplicemente dalla citata sentenza ex art. 444 c.p.p. ma da tutti gli atti delle indagini penali. Al riguardo, in merito alle ricadute applicative del novellato art. 445 c.p.p. (*"La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile*), invocato dal convenuto, va escluso -come peraltro già affermato dalla prevalente

giurisprudenza contabile- che il mero titolo giudiziario ex art. 444 c.p.p. possa avere un automatico effetto accertativo dei fatti, delle condotte tenute dai convenuti e di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità.

Non è stato tuttavia modificato il principio del libero apprezzamento del giudice su ogni argomento di prova, al fine di vagliarne precisione e concordanza. Pertanto, sebbene la sentenza di patteggiamento non fornisca di per sé prova dei fatti nel giudizio, ciò non esclude l'utilizzo degli accertamenti compiuti ai fini penali, ritualmente riversati nel fascicolo di responsabilità, allo scopo di fondare la condanna risarcitoria.

Sulla base di tali coordinate, va osservato che, al di là della sentenza ex art. 444 c.p.p., che è solo un elemento di prova, il compendio offerto dal Procuratore regionale, che è consistito nei numerosi atti delle indagini penali, ha dimostrato in modo univoco la responsabilità del convenuto.

In particolare, lo Zuccarello, quale Dirigente del Genio Civile di Catania e componente della relativa Commissione aggiudicatrice, commetteva il reato di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio (p. e p. dagli artt. 81, 110, 319, 321 c.p.), perché -in concorso con Adesini Nunzio e Mondello Rocco, rispettivamente dipendente apicale e figlio dell'amministratore della soc. Nurovi srl - riceveva utilità indebite per favorire illecitamente la Nurovi srl S.r.l. Quest'ultima, infatti, riusciva ad essere affidataria dei lavori di somma urgenza per il consolidamento del manto stradale dissestato

nell'area urbanizzata Collina Vampolieri di Aci Catena; la stessa Nurovi srl, per effetto delle condotte corruttive commesse dallo Zuccarello, grazie alla turbativa della procedura negoziata relativa ai lavori per l'ammodernamento della S.P. 123, villaggio rurale Libertinis, in agro di Ramacca, riusciva ad essere esecutrice dei medesimi lavori; tali eventi si verificavano tra dicembre 2020 e giugno 2021. La stessa Nurovi srl, sempre in conseguenza degli accordi corruttivi dei suoi vertici con lo Zuccarello, diveniva aggiudicataria di taluni lavori per il sedime portuale del porto di Catania nel 2018.

Il medesimo Zuccarello concludeva accordi corruttivi con Pinzone Vecchio Costantino per compiere atti d'ufficio in favore della soc. Cospin srl (tra dicembre 2020 e marzo 2021), che era esecutrice dei lavori di ripristino della funzionalità idraulica nel Comune di Ramacca.

Va aggiunto che condotte corruttive per atti contrari ai doveri d'ufficio erano poste in essere dallo Zuccarello in accordo con Tirendi Giuseppe, detto Pucci, in favore della soc. Pavimentir srl (tra dicembre 2020 e marzo 2021), in modo tale che le ditte esecutrici di lavori si rivolgessero alla stessa Pavimentir srl per forniture e noleggi. L'insieme delle plurime condotte illecite consentiva allo Zuccarello di ottenere tangenti per un importo complessivo di euro 52.500.

Va sottolineato che lo stesso Zuccarello, in sede di interrogatorio del 5 aprile 2022, ammetteva quanto segue: *“Preciso che le conversazioni fanno effettivamente riferimento ad una dazione di denaro in contanti da me*

ricevuta per l'importo di € 25.000,00, ma tale somma è stata da me ricevuta per i lavori che si sono realizzati sul fiume Gornalunga [...]

D: Chi ha erogato le somme?

R: Una parte è stata erogata da Tirendi Epifanio detto "Pucci" [n.d.a. nell'interesse di Pavimentir srl]

D: Per quale società e perché visto che gli accordi da quanto mi dice erano con Pinzone [n.d.a. nell'interesse di Cospin srl] ?

R: Abbiamo definito l'accordo corruttivo prima di iniziare i lavori e quindi nel momento dell'accordo non era indicata la società che doveva realizzare i lavori anche perché per me era indifferente [...]

D: Cosa ci ha guadagnato lei?

R: Come dicevo dopo questo accordo, Tirendi Epifanio mi ha portato a casa o nel garage le somme all'inizio del 2021. Mentre Pinzone nello stesso periodo, ma credo in ufficio, mi portò altri 25.000 euro [...]

nei nostri accordi, abbiamo sempre parlato di 25 come 25.000,00 euro" ..

Vi è poi il contenuto chiaro ed univoco del verbale di trascrizione integrale dell'intercettazione ambientale del 19 febbraio 2021 della conversazione fra l'ing. Zuccarello e l'imprenditore Giuseppe Tirendi, nell'interesse della Pavimentir srl, ove emerge palesemente l'accordo corruttivo e il conseguimento delle utilità indebite.

Lo stesso Zuccarello il 05/04/2022, con riferimento all'affidamento dei lavori per la manutenzione straordinaria del fiume Gornalunga, in sede di interrogatorio ha dichiarato che "Tali lavori sono stati programmati all'inizio di Febbraio 2020, in particolare due lavori per la sistemazione di 20 km di fiume. Non sono state avviate subito le procedure

per carenze di fondi e nel lasso di tempo che c'è stato tra la programmazione e l'avvio delle procedure Pinzone Antonio, per me imprenditore del settore e conoscente di vecchia data, ha fatto da intermediazione tra i Dipartimenti Regionali interessati dai lavori... quando è arrivata la copertura finanziaria, a Novembre 2020 con disposizione 961 del 02.11.2020 del Commissario Delegato, si sono avviate le procedure di gara ma già con Pinzone [n.d.a. responsabile della Cospin srl] vi era l'intesa per favorirlo...Abbiamo definito l'accordo corruttivo prima di iniziare i lavori e quindi nel momento dell'accordo non era indicata la società che doveva realizzare i lavori anche perché per me era indifferente [...] Facevamo un verbale di selezione delle ditte da invitare ma in realtà le ditte venivano individuate con contraddittorio tra me e Pinzone che mi dava l'ok sui nomi. Alcune ditte sono state indicate direttamente da lui in quanto ditte comunque a lui molto vicine [...] Voglio precisare che queste somme fanno riferimento ad uno dei lavori fatti sul fiume in quanto per l'altro lavoro non vi è stata altra dazione di utilità anche le ditte sono state individuate con le stesse modalità".

La condotta illecita dello Zuccarello emerge anche dalla trascrizione integrale della conversazione ambientale del 29/01/2021 della conversazione tra l'ing. Zuccarello e Adesini Nunzio nell'interesse di Nurovi srl.

Occorre osservare che, a fronte di tale ampio e ricco compendio probatorio, lo Zuccarello non ha formulato alcuna contestazione in ordine ai fatti oggetto della sentenza penale né ha fornito elementi per dimostrare l'assenza di colpevolezza o l'inesistenza delle condotte.

Non v'è dubbio, pertanto, che i fatti di corruzione imputabili all'odierno convenuto, per la tipologia di reato, per la loro gravità e ripetitività, hanno causato disdoro e pregiudizio all'immagine e alla reputazione della Regione siciliana, amministrazione danneggiata, determinando così i presupposti tipici della responsabilità per il danno all'immagine della P.A.

In definitiva, va affermata la responsabilità erariale del convenuto Zuccarello per il danno all'immagine causato alla Regione siciliana per effetto delle plurime condotte corruttive poste in essere dallo stesso, quale Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Catania.

7)- Per quanto attiene alla quantificazione del danno all'immagine, il Collegio, in una logica equitativa, osserva che -dopo l'avvio delle indagini penali- il convenuto ha mostrato un atteggiamento collaborativo con la giustizia, tanto che ha ammesso le sua condotta già nel corso del primo interrogatorio; ha soprattutto chiesto e ottenuto di definire il giudizio penale nelle forme dell'art. 444 c.p.p. con l'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento), previo versamento dell'importo delle tangenti in apposito libretto giudiziario, poi oggetto di confisca.

Tale scelta processuale ha certamente evitato l'ulteriore *clamor fori* che sarebbe potuto derivare dallo svolgimento del processo nelle forme ordinarie del dibattimento in udienza pubblica con i possibili successivi gradi di giudizio. L'applicazione di pena ex art. 444 cpp ha, quindi, tacitato l'ulteriore conoscenza dei fatti, che inevitabilmente sarebbe scaturita dal dibattimento in forma pubblica nei diversi gradi.

Siffatto comportamento processuale, dunque, induce il Collegio a ritenere che l'ammontare dovuto per il risarcimento del danno all'immagine non possa quantificarsi nel c.d. doppio tangenzio.

Invero, in tema di quantificazione del danno, si rammenta che la misura del c.d. *duplum* rappresenta solo l'entità massima del danno all'immagine della pubblica amministrazione che il Giudice contabile può liquidare in via equitativa in presenza di un reato contro la stessa pubblica amministrazione. Ciò può affermarsi in quanto l'art. 1, comma 1 sexies, della legge n. 20/1994 «è stato introdotto dalla legge n.190 del 2012, al fine di porre parametri precisi per la liquidazione giudiziale del danno, che rimane comunque equitativa» (cfr. C. conti, Sez. giur. App. per la regione siciliana, sent. n. 139/A/2021).

Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta, tuttavia, la gravità delle condotte dello Zuccarello e del conseguente danno all'immagine non è ridotta dal fatto che gli articoli giornalistici abbiano dato notizia anche della partecipazione e del coinvolgimento di altri soggetti. Di contro, il Collegio osserva che, in realtà, proprio tale pluralità di partecipanti alle vicende corruttive paleserebbe una pervasività e ripetitività della corruzione, che, quindi, non si è risolta in un episodio isolato imputabile a pochi soggetti.

Va altresì osservato che il Giudice del Tribunale penale ha riconosciuto al convenuto l'attenuante di cui all'art. 323 bis, comma secondo, che in merito ai delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, riguarda “chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a

conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per

l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle

somme o altre utilità trasferite". L'applicazione di tale attenuante è

un'ulteriore dimostrazione dell'atteggiamento responsabile e

collaborativo tenuto dal convenuto in sede penale.

Va però evidenziato che il Giudice penale non ha riconosciuto

l'attenuante di cui al primo comma dell'art. 323 bis c.p. attinente alla

particolare tenuità dei fatti, proprio perché il disvalore dei

comportamenti criminali dello Zuccarello non può considerarsi

minimo o tenue.

Al di là di tale valutazione del Tribunale penale, va comunque

ribadito che l'apprezzamento in sede penale circa la gravità dei fatti

(con la relativa commisurazione di pena detentiva) non può avere di

per sé implicazioni automatiche nel processo contabile e ciò in

ragione della diversità fra le finalità perseguite dal giudizio penale e

quelle proprie del processo contabile, essendo quest'ultimo incentrato

sulla questione del risarcimento per lesione al danno all'immagine,

profilo che ovviamente non viene a rilievo dinanzi al giudice

ordinario.

Tanto premesso, ai fini della quantificazione, bisogna procedere in

via equitativa ad un bilanciamento delle diverse circostanze emerse

in sede processuale.

Pertanto, da un lato, in senso sfavorevole per il convenuto, va tenuto

conto della gravità e ripetitività della condotta, della qualifica di

dirigente apicale e dell'importo significativo delle utilità

indebitamente percepite, come sopra esposto in ordine all'*an* della responsabilità erariale. Lo Zuccarello, infatti, ha compiuto plurime condotte di corruzione e ha ottenuto tangenti per euro 52.500 e, dunque, per un importo piuttosto elevato.

In senso favorevole al convenuto, tuttavia, occorre prendere atto dell'immediato comportamento collaborativo in sede penale e del limitato *clamor fori* dovuto sia a tale condotta processuale -per effetto delle caratteristiche del rito e della pronuncia ex art. 444 c.p.p.- sia alla diffusione prevalentemente regionale o locale (e non nazionale) delle testate giornalistiche recanti le notizie. Su quest'ultimo profilo, invero, si osserva che il quotidiano "La Sicilia", che ha pubblicato un articolo, è un quotidiano ben diffuso soprattutto nell'intero territorio regionale, specialmente nella Sicilia orientale, mentre le altre testate giornalistiche sono soltanto *online* e hanno diffusione sostanzialmente locale.

Pertanto, il Collegio ritiene che il danno all'immagine possa quantificarsi in maniera equitativa nell'importo di euro 52.500 pari alle utilità indebitamente percepite dallo Zuccarello, che va quindi condannato al pagamento di detta somma (oltre interessi legali dalla data dell'odierna pronuncia) in favore della Regione siciliana, quale amministrazione danneggiata.

La mancata applicazione del cd. doppio tangenzio, di cui all'art. 1, comma sexies, della legge n. 20 del 1994, rende pertanto irrilevante l'esame dei profili di asserita illegittimità costituzionale della citata disposizione -con riguardo agli artt. 3, 24, 97, 111 e 117 della Cost.-

prospettati dal convenuto in comparsa di risposta.

8)- Conclusivamente, per tutto quanto sopra esposto, il Collegio accoglie la domanda formulata dalla Procura regionale nei confronti del convenuto Zuccarello Natale, che viene così condannato al pagamento della somma di euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento/00) in favore della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante protempore, oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione in favore dell'Erario avviene come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando:

-condanna Zuccarello Natale al pagamento della somma di euro 52.500 (cinquantaduemilacinquecento/00) in favore della Regione siciliana, in persona del legale rappresentante protempore, oltre interessi legali da calcolarsi su tale somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;

-condanna Zuccarello Natale al pagamento in favore dell'Erario delle spese del giudizio quantificate in euro 232,28.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024

